

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare, (Dr. Mainardi), sentenza nr. 1444 del 06.11.2018

**Omicidio stradale – art. 589 bis C.d.S. – insussistenza dell'elemento soggettivo –  
assoluzione**

Non costituisce reato, per mancanza dell'elemento soggettivo, la condotta dell'autista di un pullman che, durante una manovra di svolta, entri in collisione con un motociclista, deceduto a seguito dello schiacciamento da parte del bus.

[Nel caso di specie, la contestazione per omicidio stradale conseguiva ad un incidente, con esiti mortali, occorso tra un pullman, impegnato in una manovra di svolta a sinistra, e un motociclo. Successivamente all'urto, il motociclista e il di lui mezzo veniva schiacciati dal pullman, con l'esito sopra detto. Due i profili di colpa ravvisati dal pm in capo all'autista del pullman: l'omessa verifica di veicoli, sopraggiunti da tergo, nell'effettuazione del manovra (omissione da cui derivava l'impatto del bus con la motocicletta) e la prosecuzione della marcia dopo l'impatto (così determinando la caduta del motociclo, il successivo trascinamento e schiacciamento del mezzo e del pilota). All'esito del giudizio abbreviato ed in ragione delle emergenze probatorie (costituite, in larga parte, dalle consulenze tecniche delle parti), il Giudice, ritenendo processualmente pacifica la dinamica dell'incidente, non riteneva sufficienti gli elementi di prova a carico dell'imputato per un'affermazione di responsabilità colposa del medesimo].